



# Prefettura di Vibo Valentia

## UFFICIO ELETTORALE PROVINCIALE

Vibo Valentia (data del protocollo)

Ai Signori Sindaci e Commissari  
Straordinari

Ai Segretari Comunali

Al Signor Questore di Vibo Valentia

Al Signor Comandante Provinciale Carabinieri  
Vibo Valentia

Al Signor Comandante Provinciale Guardia di  
Finanza Vibo Valentia

Ai Signori Candidati e ai delegati di lista

**OGGETTO:** *Elezioni europee ed Amministrative del 26/05/19 - Riunione per disciplina propaganda elettorale. – Trasmissione protocollo.*

Si trasmette, come convenuto, copia del protocollo d'intesa concernente la regolamentazione delle modalità di svolgimento della propaganda elettorale, sottoscritto presso questo Ufficio e pubblicato sul sito web di questa Prefettura.

Il funzionario amministrativo  
Dott. Salvatore Lorenzo Lafaci

Il Dirigente dell'Ufficio Elettorale Provinciale  
Vice Prefetto Vicario  
(Pitaro)

Prefettura Vibo Valentia - Area 2 - Enti Locali - Prot. Uscita N.0020393 del 09/05/2019



*Prefettura di Vibo Valentia*

## **ELEZIONI EUROPEE ED AMMINISTRATIVE DEL 26 MAGGIO 2019 PROTOCOLLO D'INTESA**

In data 3 maggio 2019, presso questa Prefettura, in vista delle consultazioni elettorali per il rinnovo del Parlamento Europeo e dell'elezione diretta del Sindaco e del Consiglio Comunale di Drapia, Mileto, Mongiana, Nicotera, Pizzoni, Rombiolo, Simbario, Soriano Calabro, Vallelonga, Vibo Valentia e Zungri indette per domenica 26 maggio 2019, si è svolta una riunione convocata e presieduta dal Vice Prefetto Vicario dott. Eugenio Pitaro.

Il Vice Prefetto Vicario dott. Eugenio Pitaro, dopo aver ringraziato gli intervenuti, introduce l'argomento all'ordine del giorno, che si sostanzia nel raggiungimento di accordi tra i vari partiti, e movimenti politici, intesi ad assicurare il normale svolgimento della campagna elettorale.

Viene, pertanto, evidenziata ai partecipanti la necessità di attenersi scrupolosamente al rispetto della normativa vigente in materia di propaganda elettorale e comunicazione politica al fine di garantire la piena libertà di espressione di tutti i partecipanti alla competizione elettorale, in un clima di serena e civile dialettica democratica.

Si raccomanda, inoltre, ai responsabili dei partiti e movimenti politici di rendersi promotori di opportune iniziative finalizzate a sensibilizzare al riguardo anche i propri iscritti.

Le parti politiche si impegnano a richiamare l'attenzione dei rispettivi candidati sulle principali disposizioni che disciplinano la materia, di seguito illustrate, nonché sul contenuto del presente accordo.

### **NORMATIVA DI RIFERIMENTO**

- Legge 4 aprile 1956, n. 212 "Norme per la disciplina della propaganda elettorale", come modificata dall'articolo 1, comma 400, lettera b) della L. n. 146/2013 (legge di stabilità 2014);
- Legge 24 aprile 1975, n. 130 – "*Modifiche alla disciplina della propaganda elettorale ed alle norme per la presentazione delle candidature e delle liste dei candidati, nonché dei contrassegni nelle elezioni politiche, regionali, provinciali e comunali*";



## *Prefettura di Vibo Valentia*

- Art. 9-bis del D.L. 6 dicembre 1984 n. 807 convertito, con modificazioni, dalla L. 4 febbraio 1985, n. 10, riguardante il divieto anche per le emittenti radiotelevisive private di diffondere propaganda elettorale nel giorno precedente ed in quelli stabiliti per le elezioni;
- Articolo 59, comma 4 del D.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495 “Regolamento di esecuzione del nuovo codice della strada”, così come sostituito dall’articolo 49 del D.P.R. 610/1996;
- L. 28 febbraio 2000, n. 28, che detta norme in materia di parità di accesso ai mezzi di informazione durante le campagne elettorali e referendarie e di comunicazione politica;
- Deliberazione del 28/03/2019 dell’Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni pubblicata sulla gazzetta ufficiale n. 80 del 04/04/2019;
- Provvedimento del 02/04/2019 della Commissione Parlamentare per l’indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi.

### **NORME GENERALI DI AUTOREGOLAMENTAZIONE**

#### **- Garanzia di uniforme applicazione della norma.**

Il più ampio rispetto della libertà di parola e di propaganda elettorale dovrà essere garantito a tutte le forze politiche partecipanti alla competizione.

Si rammenta che è consentito lo svolgimento della propaganda elettorale fino **alle ore 24,00 di venerdì 24 maggio 2019**; pertanto il divieto di cui all’articolo 9 della Legge n. 212/1956 decorre dalle **ore 00.01 di sabato 25 maggio 2019**.

#### **- Propaganda elettorale a mezzo manifesti**

La propaganda elettorale mediante affissione sarà svolta nei limiti e nella più stretta osservanza delle disposizioni di cui alle leggi 4 aprile 1956, n. 212, 24 aprile 1975, n.130 e 10 dicembre 1993, n.515, oltre che delle relative istruzioni ministeriali e di quelle emanate da questa Prefettura.

L’affissione di stampati, giornali o manifesti di propaganda elettorale deve avvenire esclusivamente negli spazi a ciò destinati dai Comuni; è, pertanto, vietata l’affissione o l’esposizione



## *Prefettura di Vibo Valentia*

di stampati, giornali murali od altri manifesti inerenti, direttamente o indirettamente, alla propaganda elettorale in qualsiasi altro luogo pubblico o aperto al pubblico, nelle vetrine dei negozi, sulle porte, sui balconi, sulle saracinesche, sui chioschi, sui capanni, sulle palizzate, sugli infissi delle finestre o dei balconi, sugli alberi o sui pali, ovvero su palloni o aerostati ancorati al suolo.

Sono vietati gli scambi e le cessioni di superfici assegnate alle liste.

I Sindaci, i Commissari Straordinari e Prefetizi sono tenuti per legge, a provvedere alla defissione dei manifesti affissi fuori dagli spazi **autorizzati, nonché a rimuovere ogni altra affissione abusiva o scritta ovunque effettuata, a tutela, anche del patrimonio artistico ed archeologico, dell'arredo urbano e degli altri beni di valore.**

Le spese sostenute dai Comuni per la rimozione del materiale di propaganda abusiva nelle forme di scritti o affissioni murali o di volantinaggio sono a carico, **in solido**, dell'esecutore materiale e del committente responsabile (comma 3, art. 15, Legge 515/93 e successive modifiche ed integrazioni).

Sono vietate, nel giorno precedente ed in quello stabilito per le elezioni, nuove affissioni di stampati, giornali murali o altri e di manifesti di propaganda elettorale.

Tale divieto non riguarda la nuova affissione di giornali quotidiani o periodici nelle bacheche, poste in luogo pubblico, regolarmente autorizzate alla data di pubblicazione del decreto di convocazione dei comizi.

Tutte le pubblicazioni di propaganda elettorale a mezzo di scritti, stampa e fotostampa, radio, televisione, incisione magnetica ed ogni altro mezzo di divulgazione, devono indicare il nome del committente responsabile.

Per le violazioni del diritto di propaganda a mezzo di affissioni o di diffusione di stampati vengono applicate le sanzioni previste dalle vigenti normative.

### **- Comizi Elettorali**

I Sindaci, i Commissari Straordinari e Prefetizi provvederanno ad individuare le piazze ove potranno essere svolti i comizi o le riunioni elettorali.



## *Prefettura di Vibo Valentia*

Non saranno tenuti comizi nelle adiacenze degli ospedali, delle scuole (durante le ore di attività didattica), delle case di cura e di riposo, degli incroci stradali e dei luoghi di più intenso traffico.

Potranno essere effettuati comizi nelle adiacenze dei pubblici mercati, sempre che la distanza sia tale da garantire il regolare svolgimento dell'attività dei mercati stessi.

Per comizi e riunioni elettorali, il partito o gruppo promotore darà avviso, almeno con un giorno di anticipo, tramite lettera, fax o pec, indirizzata al Sindaco, ai Commissari Straordinari e Prefettizi, che provvederanno tempestivamente a trasmettere tale comunicazione alle forze dell'ordine competenti per territorio, al fine di garantire la predisposizione del relativo servizio d'ordine pubblico, specificando l'ora d'inizio, la piazza prescelta, il nome dell'oratore.

I comizi potranno svolgersi nei giorni feriali e festivi dalle ore 9,00 alle ore 13,00 e dalle ore 16,00 alle ore 22,00, mentre nell'ultima settimana e, precisamente, da sabato 18 maggio a venerdì 24 maggio compreso, i comizi potranno essere tenuti fino alle ore 24,00.

La durata massima dei comizi, per il caso che subito dopo debba esserne tenuto altro, è stabilita in un'ora, ad eccezione di quelli tenuti dai segretari e dai rappresentanti nazionali di partito per i quali la durata del comizio potrà essere prolungata fino a un'ora e trenta minuti, a richiesta degli interessati e con esclusione dell'ultimo giorno utile della campagna elettorale (venerdì 24 maggio 2019).

Tra la fine di un comizio e l'inizio del successivo dovrà intercorrere un congruo intervallo (almeno quindici minuti), in modo da assicurare il regolare deflusso del pubblico nell'effettuazione delle operazioni materiali connesse ai comizi stessi.

Qualora due o più richiedenti abbiano formulato avvisi per comizi o riunioni elettorali da tenersi contemporaneamente nello stesso luogo, i latori degli avvisi verranno invitati ad accordarsi per stabilire i necessari spostamenti, altrimenti si procederà secondo l'ordine cronologico di presentazione, tranne che per la giornata di **venerdì 24 maggio 2019, ove si procederà mediante sorteggio**, da svolgersi alle ore 12,00 di giovedì 23 maggio presso la sede municipale.



## *Prefettura di Vibo Valentia*

Gli orari sopra specificati dovranno essere rigorosamente rispettati e gli eventuali ritardi nell'inizio non daranno diritto a recuperi; questi potranno essere consentiti solo qualora manchi l'oratore successivo.

Eventuali reclami per i casi di ritardo sull'ora fissata per il comizio dovranno essere rivolti al responsabile del servizio di ordine pubblico, il quale, con il rappresentante della lista reclamante, richiederà l'osservanza dell'orario concordato.

Nel caso che un comizio non possa aver luogo per motivi di forza maggiore o per altro impedimento all'ora preventivamente stabilita, esso potrà essere tenuto dopo che avranno avuto termine tutti i comizi fissati per il medesimo giorno, oppure iniziando qualche tempo dopo il previsto, si concluda entro l'ora già fissata in precedenza, ciò ad evitare che tutti i comizi subiscano spostamenti di orario.

Nessuno dovrà, in qualsiasi modo e con qualsiasi mezzo, recare disturbo durante i comizi, nel corso dei quali sarà altresì vietata la distribuzione di volantini da parte di aderenti ad altri schieramenti politici.

Nei comizi all'aria aperta non sarà ammesso il contraddittorio con gli avversari politici; nei locali aperti al pubblico, il contraddittorio sarà ammesso solo nella forma del dibattito preventivamente richiesto e concordato tra le parti interessate, con l'obbligo di darne avviso scritto, almeno 24 ore prima, alla competente Autorità di Pubblica Sicurezza.

Per l'organizzazione di comizi in sale cinematografiche e teatrali saranno presi preventivi accordi con i rispettivi gestori, i quali ne daranno tempestivo avviso agli Organi di Polizia.

Ogni impegno sarà posto per evitare eccessi ed intemperanze.

Nei giorni del Santo Patrono e delle altre festività religiose eventualmente ricorrenti nel corso della campagna elettorale, i comizi e le riunioni elettorali potranno svolgersi previa intese con le Autorità locali.

### **- Uso degli altoparlanti**

L'uso degli altoparlanti è disciplinato dalle disposizioni della legge n. 130/1975 e successive modificazioni. Il volume degli altoparlanti dovrà essere contenuto in giusti limiti, tenendo presente che l'uso di essi ha lo scopo di amplificare la voce degli oratori.



## *Prefettura di Vibo Valentia*

L'uso dei mezzi di amplificazione sonora, ai sensi dell'articolo 7 della legge sopracitata, quando ha luogo su mezzi mobili in movimento, è limitato al solo fine dell'annuncio dell'ora e del luogo in cui si terranno i comizi e solamente dalle ore **9,00 alle ore 21,30 del giorno della manifestazione e di quello precedente, salvo diverse motivate determinazioni più restrittive adottate da parte del Sindaco, del Commissari Straordinario o Prefettizio** (art. 7 legge 130/75).

Lo stesso è subordinato – ai sensi dell'articolo 49 del D.P.R. 16.9.1996, n. 610 – all'autorizzazione del Sindaco, o Commissario Straordinario o Prefettizio, del Comune interessato, o nel caso in cui si svolga sul territorio di più Comuni, del Prefetto della provincia in cui ricadono i Comuni stessi (art. 59, comma 4, del D.P.R. 16 dicembre n. 495, come sostituito dall'articolo 49 del DPR 16 settembre 1996 n. 610).

E' vietato l'uso degli altoparlanti nei pressi degli ospedali e dei luoghi di cura.

E' vietato il transito di mezzi mobili in movimento annuncianti l'ora ed il luogo di comizi elettorali in prossimità di piazze, strade o locali dove sono in corso altri comizi elettorali.

### **- Manifestazioni culturali o di spettacolo.**

Si rammenta che i festival e le altre manifestazioni politicamente qualificate, che abbiano luogo durante la campagna elettorale, costituiscono riunioni di propaganda elettorale.

### **- Propaganda figurativa a carattere fisso e mobile**

L'art. 6 della legge n. 212/1956, come sostituito dall'articolo 4 della legge n. 130/1975 prescrive il divieto di ogni forma di **propaganda luminosa o figurativa a carattere fisso** in luogo pubblico ad iniziare dal 30° giorno precedente la data fissata per le consultazioni.

Sono escluse dal divieto le insegne indicanti le sedi dei partiti.

Il medesimo articolo 6 della citata legge n. 212/1956 vieta ogni forma di propaganda luminosa mobile.

La norma è intesa a proibire la propaganda elettorale eseguita su mezzi mobili o con apparecchiature luminose, al contrario deve ritenersi ammessa la propaganda figurativa non luminosa eseguita con mezzi mobili, nel rispetto delle norme sulla circolazione stradale.



## *Prefettura di Vibo Valentia*

Possono pertanto essere utilizzati pannelli pubblicitari mobili – cosiddette “Vele” – solo se in movimento; nell’ipotesi che gli stessi siano lasciati in sosta in aree pubbliche o private esposte al pubblico, si incorrerà nel predetto divieto di affissione al di fuori degli spazi consentiti.

A tal proposito si precisa che durante i periodi di inattività delle sopracitate “Vele” corre l’obbligo di rimessaggio in luoghi che non consentano la visibilità dall’esterno, al fine di evitare la trasformazione della propaganda elettorale da mobile a fissa e quindi in violazione dell’articolo 6 della L. 212/1956.

Le postazioni fisse (cosiddetti **gazebo**), ferma restando la disciplina sull’occupazione degli spazi pubblici, possono essere utilizzate per un più agevole esercizio delle forme di propaganda consentite dalla legge quali, ad esempio, la distribuzione di volantini o altro materiale di propaganda. In merito alla possibilità di far uso di bandiere nella sistemazione dei gazebo, il Ministero dell’Interno ha ritenuto che le bandiere dei partiti **non** possano essere riconducibili a forme di propaganda elettorale a carattere fisso **quando le stesse servono esclusivamente ad identificare la titolarità del gazebo medesimo.**

### **- Cortei**

I partiti politici assumono l’impegno di evitare, durante il periodo della campagna elettorale (cioè fino alle ore 24,00 di venerdì 24 maggio 2019), nonché nel giorno precedente e nel giorno della votazione, cortei, staffette ciclistiche-motorizzate o di altro tipo, fiaccolate e qualunque parata in genere; eventuali cortei devono essere, come di norma, segnalati alla Questura.

### **- Divieto del lancio o del getto di volantini**

L’art. 6 della legge 212/1956 vieta il lancio e il getto di volantini di propaganda elettorale in luogo pubblico o aperto al pubblico, dal trentesimo giorno precedente la data fissata per le elezioni.

Dalla formulazione della norma risulta evidente che **sono proibiti solamente il lancio e il getto di volantini, mentre ne è consentita la distribuzione.**

Il lancio e il getto di volantini sono proibiti in luogo pubblico, cioè vie e piazze con o senza l’ausilio di veicoli o aeromobili e in luoghi aperti al pubblico come pubblici esercizi, sale



## *Prefettura di Vibo Valentia*

cinematografiche, teatri e simili. Non si dovranno distribuire volantini o altro durante i comizi di altri partiti.

### **- Propaganda radio-televisiva**

La propaganda elettorale radiotelevisiva e a mezzo stampa sarà svolta nel rispetto delle vigenti disposizioni dell'Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni.

Si richiama l'attenzione riguardo alla vigilanza e alle sanzioni previste per le violazioni delle disposizioni, che stabiliscono che ciascun soggetto politico interessato può denunciare entro 10 giorni dal fatto all'Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni, all'emittente privata o all'editore presso cui è avvenuta la violazione, al competente Comitato Regionale per le Comunicazioni, al Comando provinciale della Guardia di Finanza, nella cui competenza territoriale rientra il domicilio dell'emittente o dell'editore, la violazione delle norme per la parità di accesso ai mezzi d'informazione e per la comunicazione politica.

Il predetto Comando provinciale della Guardia di Finanza provvede al ritiro delle registrazioni interessate dalla comunicazione dell'Autorità o dalla denuncia entro le successive 12 ore.

### **- Altri divieti**

Ai sensi della legge 28/2000 è vietato nei quindici giorni antecedenti la data delle elezioni e fino alla chiusura delle operazioni di voto di **rendere pubblico o diffondere, comunque, i risultati dei sondaggi demoscopici sull'esito delle elezioni** e sugli orientamenti politici e di voto degli elettori anche se gli stessi siano stati effettuati in un periodo precedente a quello del divieto (art.8 della legge 22 febbraio 2000, n.28).

Con circolare prefettizia prot. n. 17604 del 15/04/2019 è stato precisato che, fermo restando il predetto divieto, l'attività di istituti demoscopici diretti a rilevare, all'uscita dei seggi, gli orientamenti di voto degli elettori, ai fini di proiezione statistica, non è soggetta a particolari autorizzazioni. Peraltro è stata rappresentata l'opportunità che la rilevazione demoscopica avvenga a



*Prefettura di Vibo Valentia*

debita distanza dagli edifici sedi di seggi e non interferisca in alcun modo con il regolare e ordinato svolgimento delle operazioni elettorali.

**E' vietata ogni forma di propaganda nei giorni della votazione nel raggio di 200 metri dall'ingresso delle sezioni elettorali.**

\* \* \* \*

Di quanto sopra si è redatto il presente protocollo d'intesa sul cui contenuto i rappresentanti delle forze politiche convengono.

I medesimi rappresentanti renderanno edotti i propri iscritti e simpatizzanti, degli impegni sopra specificati ed assunti nella odierna riunione, ai fini della scrupolosa osservanza.

Si dà atto che quanto oggi concordato verrà comunicato formalmente ai Sindaci, Commissari Straordinari e Prefettizi, affinché ne sia data la più ampia diffusione in sede locale.

Il presente verbale sarà pubblicato sul sito istituzionale della Prefettura di Vibo Valentia.

Letto, confermato e sottoscritto

I rappresentanti delle Amministrazioni comunali e dei partiti e movimenti politici:

*[Area containing numerous handwritten signatures and initials, including names like Ottomaria, Cap, Small, Ripa, and others.]*